



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione lavoro e previdenza**

composta dai magistrati:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. dr. Piero F. De Pietro | Presidente |
| 2. dr. Anna Rita Motti | Consigliere rel. |
| 3. dr. Rosa del Prete | Consigliere |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 13.12.21 la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 2289/18 R. G. sezione lavoro, vertente

TRA

RUSSO ENZA rappresentato/a e difeso/a, come da mandato in atti, dall' **Avv. GINO PIROZZI**;

APPELLANTE

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S., in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso come da procura generale alle liti dall' **Avv. LUCA CUZZUPOLI** con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via Galileo Ferraris, n. 4;
APPELLATO

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Parte appellante nel presente giudizio ha proposto gravame avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord n. 435/18 con la quale era stata accolta nei limiti della prescrizione decennale la domanda giudiziaria volta all'annullamento dei provvedimenti dell'Inps del 01.08.2012 e del 06- 12/12/2012 con i quali l'Istituto chiedeva la restituzione delle prestazioni a sostegno del reddito (malattia, maternità e ds agricola) indebitamente erogate per gli anni dal 2002 al 2006.

L'appellante anche in questa sede deduce la sussistenza della prescrizione quinquennale, l'applicazione del termine di decadenza quinquennale ex art. 8 dpr 818/1957, la decadenza e la sanatoria ex art. 52 L. 88/1989 dolendosi della pronuncia di rigetto della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità della/e richiesta/e di pagamento formulata/e dall'I.N.P.S.

Si è costituito l'INPS ed ha chiesto il rigetto del gravame.

La controversia è oggi decisa a seguito di trattazione scritta mediante deposito telematico del dispositivo.

L'appello non può essere accolto, facendosi qui applicazione del principio dell'esame, in via prioritaria, della ragione più liquida, principio affermato ripetutamente dalla Suprema Corte secondo cui in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli [artt. 24 e 111 Cost.](#), la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'[art. 276 c.p.c.](#)" (Sez. 5 - , Sentenza n. 11458 del 11/05/2018; conforme Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cassazione civile sez. lav., 14/03/2019, (ud.

23/10/2018, dep. 14/03/2019), n.7307).

E' pacifico che siamo in presenza di prestazioni a sostegno del reddito e che non è più controvertibile il merito del disconoscimento sottostante la richiesta di ripetizione (cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei braccianti per i periodi 2002-2006). Invero sul punto il primo giudice si è pronunciato senza che nell'atto di gravame sia formulata idonea censura.

Sicchè questo profilo in sede di gravame non può essere dibattuto.

E' peraltro indubbio che sia onere del pensionato dimostrare di non dover restituire somme indebitamente percepite (cfr. Cassazione civile sez. lav., 10/06/2019, n.15550).

Nella recentissima pronuncia la Suprema Corte ha affrontato tutti i temi rilevanti ai fini di questo giudizio, ivi compreso quello attinente alla dedotta decadenza derivante dall'obbligo per l'INPS di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione.

Così si è espressa la Corte : "..... *In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. ..4. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di statuire con la citata sentenza n. 18046 del 4.8.2010 che "In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (cfr nello stesso senso anche [Cass. n. 2739/2016](#), [n. 26231/2018](#), [n. 5059/2018](#)). In base ai principi di cui sopra, richiamati dalla stessa Corte d'appello, spetta al pensionato-attore l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione richiesta non potendo trincerarsi dietro il pretesto di non sapere quali requisiti essi siano, essendo fissati dalla legge ed essendo gli stessi che aveva dovuto provare per ottenere la prestazione, ed ora contestati dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata.*

Si è osservato, inoltre, (Cfr [Cass. 26231/2018](#)), che "questa Corte ([Cass. sez. lav. n. 1228 del 20.1.2011](#)), nel ribadire che in tema di indebito previdenziale, il pensionato che agisce per l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, ha chiarito, altresì, che in tal caso non assume rilievo l'inosservanza, da parte dell'Istituto, dell'obbligo [L. n. 412 del 1991, ex art. 13](#), comma 2, di verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi della [L. n. 412 del 1991, art. 13](#), comma 1, dei relativi fatti da parte dell'interessato. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, anche in ragione della mancata attivazione dell'INPS in ordine alle verifiche dei redditi del pensionato nei tempi previsti dalla legge)".

Dunque sulla scorta dei consolidati principi riportati è da escludersi sia che sia intervenuta decadenza di sorta, sia che fosse onere dell'INPS dare prova della non spettanza delle prestazioni erogate.

La cancellazione della ricorrente dagli elenchi ha fatto venir meno il presupposto per beneficiare dei trattamenti ricevuti che dunque ella è tenuta a restituire quanto ricevuto nel termine di prescrizione decennale ex art. 2033 e 2946 cc..

Come correttamente già affermato dal primo Giudice.

L'appello non può, pertanto, essere accolto.

Le spese del grado possono essere compensate sussistendone le ragioni di legge in relazione alla complessità della materia trattata.

Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, anche soggettive, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

- 1) rigetta l'appello;
- 2) Compensa le spese del grado;
- 3) Contributo unificato come in motivazione.

Napoli, il 13.12.2021

est.

Il Presidente

Il Consigliere